



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTÀ TESTAMENTARIA - SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE - OBBLIGAZIONE SOLIDALE DELL'EREDE PER I DEBITI TRIBUTARI

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 10,
Sentenza del 17.02.2026 pubbl il 2/3/2026, n. 875

Composizione

Pres. Sessa Sabato, Rel. Maffei Angelica

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 001 IN GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 201 SOLIDARIETA' TRIBUTARIA

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE -
SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

Obblighi tributari - Eredi obbligati solidalmente – Criteri distintivi tra
successione a titolo universale e successione a titolo particolare.

In caso di istituzione di erede *ex re certa* per l'intero patrimonio o una
sua quota, il beneficiario, pur ricevendo beni determinati, è considerato
erede per la quota che quei beni rappresentano rispetto all'intero
patrimonio, e, dunque, risponde dei debiti ereditari in proporzione di
tale quota, fatta salva la possibilità di provare una diversa volontà
testamentaria.

Rif. normativi

Art. 588 c.c.

Art. 65, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973

Art. 57 del d.P.R. n. 131/1986

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 6, 5/3/2020, n. 6125, Rv. 657278 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 22/10/2014, n. 22426, Rv. 632743 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 21/9/2016, n. 18451, Rv. 641118 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026

Red. Luca Varrone